



MODELLO ORGANIZZATIVO

Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001

Parte Speciale H – Reati ambientali

00

Parte speciale “H”

Reati ambientali

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto

- 2.1. - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- 2.2. – Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- 2.3. – Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- 2.4. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- 2.5. – Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- 2.6. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- 2.7. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- 2.8. – Scarico di acque reflue (art. 137, co. 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.9. – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1 lett. a e b, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.10. – Bonifica dei siti (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.11. – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.12. – Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.13. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti¹ (art. 452 quaterdecies c.p.)
- 2.14. – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.15. – Emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D. Lgs. n. 152/2006)
- 2.16. – Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)
- 2.17. – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6 legge 28 dicembre 1993, n. 549)

¹ L'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato per effetto del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha, contestualmente, introdotto l'art. **452-quaterdecies c.p.** di identico contenuto: "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter; con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca*".

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

2.18. – Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

2.19. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto

3. - Aree a rischio ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

1. – PREMESSA

La funzione della presente Parte Speciale è quella di individuare compiutamente le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 – rientranti nella categoria degli illeciti ambientali.

L'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, e ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali.

La disposizione contempla al primo comma fattispecie di reato disciplinate dal codice penale, al secondo comma reati previsti dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*), al terzo comma reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*"Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"*), al quarto comma reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*), e, infine, al quinto comma reati previsti nel D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (*"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*).

Dei diversi reati ambientali, la maggior parte delle ipotesi previste consistono in reati di pericolo presunto e solo alcuni sono reati di danno o pericolo concreto, considerati, altresì i c.d. "ecoreati" introdotti nel codice penale con la legge n. 68/2015.

Inoltre, molte delle fattispecie descritte in questa sezione costituiscono reati contravvenzionali, sanzionabili pertanto a titolo di colpa; per integrare la fattispecie sotto il profilo soggettivo sarà quindi sufficiente – per tali ipotesi - una condotta connotata da negligenza, imprudenza ed imperizia. L'assenza specifica del requisito del dolo o della colpa grave, rende pertanto ancor più probabile la possibilità che si verifichino, negli ambiti delle attività rilevanti a livello ambientale svolte dall'Ente, le condotte previste dal Decreto. Ciò comporta una particolare attenzione da parte dell'Ente ad individuare presidi preventivi idonei a prevenire il verificarsi delle condotte sanzionate.

Ebbene, da ultimo, con il D.M. n. 59/2023 è stata introdotta l'obbligatorietà della gestione e del controllo dei rifiuti tramite lo strumento del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), al fine di migliorare la trasparenza e l'efficienza del sistema di tracciabilità interno: a partire dal 13 febbraio 2025, ogni produttore di rifiuto – se rientrante nelle categorie designate dalla norma – dovrà emettere il FIR in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello e la vidimazione digitale, mentre i trasportatori dovranno restituire la copia completa del FIR in formato cartaceo².

² Gli operatori non rientranti nelle categorie indicate dal D.M. n. 59/2023, anche non iscritti al RENTRI, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formuliari di Identificazione dei Rifiuti che, al contempo, dovranno essere vidimati digitalmente e conservati insieme al registro di carico e scarico (in formato cartaceo) presso la CCIA competente.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Il nuovo formulario, che per ora rimane ancora cartaceo per tutti gli operatori, seppur vidimato tramite il portale, diventerà invece digitale a partire dal 13 febbraio 2026, ma solo per gli iscritti al RENTRI.

È doveroso segnalare che l'irregolare o l'omessa iscrizione al RENTRI comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative:

- per i rifiuti non pericolosi da euro 500 a euro 2.000;
- per i rifiuti pericolosi da euro 1.000 a euro 3.000.

Resta salva la possibilità di ottenere la riduzione di 1/3 della sanzione in caso di iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine di legge.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO.

2.1. - Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-bis c.p. *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

È “abusiva” la condotta posta in essere in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Ne deriva che è da considerarsi abusiva non solo l'azione realizzata in assenza di autorizzazioni, ma anche quella posta in essere con autorizzazioni scadute o palesemente illegittime.

L'utilizzo della disgiunzione “o” tra la condotta di compromissione e il deterioramento esprime una diversità ontologica tra le due condotte. Deterioramento e compromissione sono due fattispecie autonome che indicano rispettivamente uno squilibrio strutturale e funzionale nell'ecosistema.

Tali condotte, come precisa la norma in parola, devono essere “significative”: devono denotare, cioè, una certa incisività e rilevanza, mentre è “misurabile” la condotta che sia quantitativamente o oggettivamente apprezzabile.

2.2. - Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)

Ai sensi della norma in commento *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

La prima ipotesi presa in considerazione dalla norma in parola, rinvenibile al numero 1) della stessa, è quella dell’<<alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema>>. Si tratta di un reato di evento, risultando essenziale, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che l’alterazione si sia già verificata, ed in modo irreversibile.

L’irreversibilità del fenomeno inquinante traccia il *discrimen* tra questa ipotesi delittuosa e quella di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis.

Per "ecosistema" si intende l’insieme degli organismi e delle sostanze esistenti in un’area determinata e/o delimitata.

2.3. - Delitti colposi contro l’ambiente (art 452-*quinqüies* c.p.)

L’articolo prevede “*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

L’art. 452-*quinqüies* c.p. prevede l’incriminazione di quelle ipotesi in cui l’inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi. In forza del principio di precauzione è comunque necessaria in tal caso una verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell'evento dannoso, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità.

2.4. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452-*sexies* c.p.)

La fattispecie prevede che “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Per il reato in commento si pone un problema di coordinamento con l’articolo 452-*quaterdecies*³, che, al secondo comma, prevede un’ipotesi aggravata della fattispecie di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Si ritiene che, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi (carattere del rifiuto, organizzazione, fine d’ingiusto profitto, ingente quantità), il reato di cui all’art. 452 *quaterdecies*, possa “assorbire” la fattispecie di cui all’art. 452-*sexies* c.p., contemplando la prima norma pene superiori rispetto a quelle previste nell’ipotesi base di cui al primo comma del reato in commento.

2.5. - Circostanze aggravanti (art 452-*octies* c.p.)

Ai sensi della norma in commento “*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

La scelta di inserire l'art. 452-*octies* c.p. è ispirata dall’intenzione di un più deciso contrasto alle organizzazioni criminali con lo scopo esclusivo o prevalente di trarre profitti nel settore dell’ambiente (le c.d. ecomafie).

L’articolo prevede, infatti, delle aggravanti in tema di reati associativi.

La prima ipotesi, indicata dall'art. 452-*octies*, comma 1, riguarda il delitto di associazione per delinquere, mentre il comma 2 della norma in esame fa riferimento all'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.

³Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il cui contenuto è corrispondente a quello dell’art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera q), del medesimo D. Lgs 1 marzo 2018, n. 21.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	---	---------------------------------------

Anche nella seconda ipotesi, pur non essendo espressamente previsto, come invece accade nella prima, deve ritenersi che le finalità che caratterizzano le aggravanti non devono essere esclusive, ma possono concorrere con altre.

2.6. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie incrimina *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Le specie animali e vegetali selvatiche protette sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Invero, la disposizione di cui all'art. 727-bis c.p. si articola su di una serie di locuzioni vaghe e generiche: “una specie animale protetta”, una “quantità trascurabile di detti esemplari”, un “impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. Formule ripetute nel secondo comma della stessa fattispecie.

L'aggettivo ‘trascurabile’ assurge a parametro che per essere pienamente colto richiede, necessariamente, la conoscenza dell'entità della specie animale selvatica protetta. Si tratta, in altri termini, di un termine di relazione la cui esatta portata non può essere individuata senza conoscere prima l'altro criterio di paragone, e cioè la specie animale selvatica protetta (è evidente che la condotta di uccisione di dieci esemplari di una specie animale selvatica protetta diventa ‘quantità’ irrisoria se la specie consta di milioni e milioni di elementi). La fattispecie appare destinata, infine, a ricoprire un ristretto ambito applicativo stante la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, che restringe la portata della disposizione, la quale verrà pertanto applicata solo in via residuale.

2.7. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 733 -bis c.p. *“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

2.8. - Scarico di acque reflue (art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 commi 2, 3, 5, 11 e 13)

L'articolo dispone *“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [...]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. [...]

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [...]

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. [...]"

Con riferimento all'articolo in esame si precisa che, con riferimento alla responsabilità da reato degli enti, rilevano solamente i commi 2, 3, 5, 11 e 13.

Si tratta di reati comuni, ossia riferibili a “chiunque” effettui uno scarico di acque reflue industriali. Per quanto attiene all'elemento psicologico, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, a integrare l'elemento soggettivo è sufficiente la condotta colposa.

2.9. - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a e b, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

Ai sensi della norma in commento “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. [...]

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. [...]"

Con riferimento alla norma in esame, si precisa che, ai fini della responsabilità da reato degli enti, rilevano solo i commi 1 lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo.

Ai fini della sussistenza della fattispecie incriminatrice non è richiesta alcuna attività connotata da stabilità e/o continuatività. Si tratta di un reato solo eventualmente abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. Inoltre, si configura quale reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti.

2.10. - Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006)

L'articolo dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. [...]"

Dalla lettura della norma si evince la volontà del legislatore di ricollegare la punibilità della condotta alla mancata realizzazione della bonifica che costituisce l'evento del reato.

Quanto ai rapporti con altri reati, si evidenzia che, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi una discarica abusiva, ovvero abbandoni o depositi in modo incontrollato, nell'esercizio di una attività di impresa, i rifiuti, risponde non solo delle contravvenzioni previste e punite dall'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, ma anche di omessa bonifica di cui all'art. 257 in commento.

2.11. - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

L'articolo in esame al quarto comma prevede: “[...] *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. [...]*”

La condotta rilevante ai sensi dell'art. 25 - *undecies*, co. 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 è unicamente quella di chi “nella *“predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”*. Si applica in questi casi la pena prevista dall'art. 483 c.p. e, cioè, della reclusione fino a due anni

2.12. - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)

L'articolo dispone: “*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. [...]*”

La nozione di “spedizione illegale” di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di “traffico illecito di rifiuti” introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato).

Il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni. L'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo le autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

2.13. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

L'articolo 260 è stato abrogato ad opera dell'articolo 7, comma 1, lettera q), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21; il contenuto dell'articolo abrogato è stato trasposto all'interno del codice penale, all'articolo 452-*quaterdecies*, a sua volta inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del medesimo Decreto Legislativo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

L'articolo 8 del Decreto sopra menzionato, rubricato "Disposizioni di coordinamento", espressamente prevede che *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale"*.

L'articolo 452-quaterdecies dispone: *"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. [...]"

Si tratta di un reato di mera condotta. La soglia di tutela, quindi, è arretrata al livello del pericolo presunto di lesione e, dunque, perché sussista il reato, non è necessario né l'accertamento di un evento di danno ambientale, né la minaccia all'ambiente, ossia il pericolo concreto di danno.

L'organizzazione è punita solo in quanto, e se, strumento effettivo per realizzare la gestione abusiva di rifiuti.

Il delitto può definirsi, inoltre, abituale, in quanto il disvalore della condotta è intimamente collegato ad una ripetitività nel tempo necessaria alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

2.14. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)

Il testo dell'articolo prevede: *"[...] Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

[Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.] Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Il reato in commento si consuma nel momento e nel luogo della formazione del falso certificato ovvero, per l'ipotesi di solo utilizzo, in quelli in cui il trasporto ha avuto inizio.

La falsità del certificato determina la commissione di altri reati, quali quello di inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 -bis, comma 6), nonché di gestione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006). Tale seconda ipotesi si realizza quando il certificato viene falsificato per attribuire ai rifiuti una qualifica diversa da quella effettiva, che sia compatibile con quella per la quale è autorizzato l'impianto di destinazione.

2.15. - Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

Il testo dell'articolo prevede: “[Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.]

[...]

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. [...]

La disposizione di cui all'art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 (di cui rileva in questa sede solo il comma 5), relativo all'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell'ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti. La *ratio* sottesa alla norma in esame non è soltanto quella di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e qualità dell'aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato, finalizzato a una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Ne consegue che le prescrizioni previste nel titolo abilitativo non rappresentano prescrizioni meramente formali, ma imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo finalizzato ai monitoraggi, al contenimento e alla regolamentazione dei fenomeni inquinanti.

2.16. - Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

In particolare, ai fini della configurazione della responsabilità da reato degli enti, rilevano i seguenti articoli.

Art. 1, commi 1 e 2, il quale dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.”

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. [...]”

Art. 2, commi 1 e 2, che dispone: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. [...]"

Art. 3-bis, comma 1, il quale prevede: *“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. [...]"*

Art. 6, comma 4, che dispone: *“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [...]"*

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. [...]"

Con riferimento alle fattispecie sopra riportate, si specifica che il traffico di animali appartenenti alle specie indicate dalle norme ha trovato specifica regolamentazione e regime sanzionatorio con la legge 7 febbraio 1992, n.150, cui ha fatto seguito il D.l. 12 gennaio 1992, n. 2, convertito in legge 13 marzo 1993, n. 59 che ha recepito le finalità perseguite dalla Convenzione di Washington (approvata nel marzo 1973, entrata in vigore in data 1 luglio 1975 e resa esecutiva in Italia con la legge n.874 del 1975) volta ad assicurare una speciale protezione agli animali appartenenti a numerose specie rare o a rischio di estinzione e dalla specifica disciplina a tutela delle specie rare e in via di estinzione introdotta a livello comunitario con le direttive 3626/1982-CE e 3418/1983-CE.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

2.17. – Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6 legge 28 dicembre 1993, n. 549)

L’articolo dispone: *“La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’art. 10, con priorità correlata all’anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito”.

La legge n. 549/1993 (successivamente modificata dalla legge 16 giugno del 1997, n. 179) è stata adottata con lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché al fine di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità ad una pluralità di provvedimenti sovranazionali, tra cui la Convenzione di Vienna e il protocollo Montreal.

2.18. - Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)

In particolare, ai fini della configurazione della responsabilità da reato degli enti, rilevano i seguenti articoli.

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2)

L'articolo dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.[...]”

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2)

L'articolo dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. [...]”

Il danno permanente o, comunque, di particolare gravità previsto dalle norme è tale quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente oneroso o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

2.19. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-undecies del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 – octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 2603, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 3 L'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 è stato abrogato per effetto del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che ha, contestualmente, introdotto l'art. 452-quaterdecies c.p. di identico contenuto: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3. – LE AREE A RISCHIO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) rispetto del Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);
- 9) rispetto dell’organigramma aziendale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

Area a rischio n. 1: Processo tecnico

Attività sensibili:

- attività di indirizzo, pianificazione e gestione delle problematiche ambientali;
- adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento;
- valutazione dei rischi salute e sicurezza
- definizione dei livelli di responsabilità per la sicurezza

Reati ipotizzabili:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
- Scarico di acque reflue (art. 137, co. 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. n. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1 lett. a e b, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 D. Lgs. n. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D. Lgs. n. 152/2006)
- Emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5 D. Lgs. n. 152/2006)
- Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, co. 6 legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- Reati ambientali previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

Ulteriori presidi di controllo:

1) è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

2) è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente essere idonee ad integrarlo;

3) è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;

4) individuazione e valutazione degli aspetti ambientali nonché verifica del rispetto dei requisiti legislativi nella gestione dei rifiuti;

5) attribuzione chiara di compiti, funzioni e responsabilità in materia ambientale, attraverso l'individuazione del personale addetto a porre in essere gli specifici adempimenti formali e sostanziali previsti dalla legge;

6) pianificazione ed effettuazione delle attività di formazione a tutti i livelli in materia ambientale;

7) adozione di strumenti organizzativi idonei a garantire il costante aggiornamento normativo in materia ambientale;

8) verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale;

10) identificazione delle categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporanee delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali;

11) definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento;

12) predisposizione di procedure in caso di emergenza ambientale adeguate e periodicamente soggette a verifica;

13) tenuta di un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;

14) verifiche da parte del personale addetto, in fase esecutiva, della data di scadenza dell'autorizzazione al trasporto della ditta affidataria, la tipologia e la targa del mezzo adibito al trasporto, al fine di verificare che sia abilitato al trasporto dello specifico CER;

15) verifiche volte ad accertare che sia controfirmato il formulario di identificazione del rifiuto dal personale addetto al trasporto;

16) la definizione del sistema di poteri e dell'organigramma aziendale;

17) la conoscenza delle scadenze e degli adempimenti di legge;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</i> Parte Speciale H – Reati ambientali	00
---	--	---------------------------------------

- 18) ottenimento e rispetto delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa ambientale per lo svolgimento dell'attività;
- 19) monitoraggio e controllo degli adempimenti;
- 20) pianificazione delle attività operative e quantificazione delle risorse necessarie per la loro realizzazione;
- 21) la determinazione delle risorse umane (personale interno / esterno) necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- 22) la programmazione delle operazioni in funzione della quantità e qualità delle risorse disponibili, al fine di assicurare carichi di lavoro e competenze tali da garantire la presenza di adeguate condizioni di sicurezza ambientale;
- 23) la rilevazione e la gestione delle non conformità e la definizione dell'eventuale piano di azione;
- 24) la predisposizione di un piano di emergenza da seguire in caso di malfunzionamenti o avaria;
- 24) il controllo delle attività di miglioramento pianificate;
- 25) il controllo e la gestione della documentazione;
- 26) i controlli operativi, gli autocontrolli e le misurazioni degli scarichi, delle emissioni in atmosfera (di fumo, odori, rumori, ecc.), del trattamento/raccolta rifiuti e di ogni altra attività inquinante;
- 27) la pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri apparati di scarico e di raccolta rifiuti;
- 28) il monitoraggio e la gestione di eventuali contratti con i soggetti terzi in relazione alle attività sopra elencate;
- 29) la registrazione di tutte le attività svolte;
- 30) previsione di un sistema dei poteri conformi ai requisiti di legge ed alle procedure interne per l'attribuzione formalizzata di ruoli e responsabilità in materia di tutela ambientale;
- 31) osservanza delle procedure ed istruzioni operative per la corretta esecuzione di tutte le attività aziendali che presentano aspetti ambientali diretti (ad es. emissioni) o indiretti (es. controllo fornitori);
- 33) piano dei monitoraggi e dei controlli delle emissioni ambientali, adottato ed eseguito conformemente alle prescrizioni.

4. – COMPITI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

Salvo quanto indicato nella Parte Generale del Modello con riferimento alla costituzione, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società dovrà:

- fornire tempestiva segnalazione all'OdV di tutti i casi in cui siano riscontrate violazioni ambientali significative o inosservanze della presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle procedure inerenti la materia ambientale, nonché degli incidenti ambientali;
- informare tempestivamente l'OdV di eventuali accertamenti in materia ambientale da parte di Autorità di controllo e del relativo esito attraverso opportuna documentazione, nonché degli esiti delle verifiche ispettive esterne effettuate dagli Enti di certificazione o da terze parti;
- garantire un costante e periodico flusso informativo proceduralizzato tra l'OdV e le funzioni responsabili dei diversi comparti operativi, ovvero di altro esponente ritenuto necessario, i quali dovranno fornire all'OdV tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti e/o documentazione fosse da quest'ultimo richiesta.

L'OdV dovrà:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire i reati ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- assicurare un sistema efficace di flussi informativi nei confronti dei vertici aziendali.